



I lezione - I parte



Contenuti della I parte

La presentazione del Corso

Le motivazioni del fare sicurezza: dati statistici sull'infortunistica

Storia della sicurezza sul lavoro

Le Direttive europee

L'evoluzione della normativa italiana

Ing. Renzo Simoni

cell 3474188058

mail renzos.ts@libero.it



***"Quando si parla di sicurezza si parla di individui.
Mica si fa male la betoniera ..."***



Ing. Renzo Simoni

Libero professionista esperto di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro dal 1996 al 2005.

Dirigente ingegnere vice-direttore della S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Responsabile della S.S. Igiene Tecnica del Lavoro e del Laboratorio Fibre di ASUGI – Trieste dal 2005 al 2021.

Docente universitario a contratto di "Programmazione e Costi della Progettazione Edilizia in Sicurezza" e "Processi e Metodi della Programmazione Edilizia in Sicurezza" - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Trieste dall'a.a. 2017-2018.

Cell 347 4188058

E-mail renzos.ts@libero.it



Gli orari del corso

MARZO	APRILE	MAGGIO
1 Mar	1 Ven	1 Dom
2 Mer	2 Sab	2 Lun 18
3 Gio	3 Dom	3 Mar
4 Ven	4 Lun 14	4 Mar
5 Sab	5 Mar	5 Gio
6 Dom	6 Mar	6 Ven
7 Lun 10	7 Gio	7 Sab
8 Mar	8 Ven	8 Dom
9 Mer	9 Sab	9 Lun 15
10 Gio	10 Dom	10 Mar
11 Ven	11 Lun 15	11 Mer
12 Sab	12 Mar	12 Gio
13 Dom	13 Mar	13 Ven
14 Lun 11	14 Gio	14 Sab
15 Mar	15 Ven	15 Dom
16 Mer	16 Sab	16 Lun 20
17 Gio	17 Dom	17 Mar
18 Ven	18 Lun 15	18 Mer
19 Sab	19 Mar 16	19 Gio
20 Dom	20 Mar	20 Ven
21 Lun 12	21 Gio	21 Sab
22 Mar	22 Ven	22 Dom
23 Mer	23 Sab	23 Lun 21
24 Gio	24 Dom	24 Mar
25 Ven	25 Lun 15	25 Mer
26 Sab	26 Mar 17	26 Gio
27 Dom	27 Mar	27 Ven
28 Lun 13	28 Gio	28 Sab
29 Mar	29 Ven	29 Dom
30 Mer	30 Sab	30 Lun 22
31 Gio	31 Mar	

Programmazione e costi della progettazione edilizia in sicurezza

GIORNO	ORA	AULA
Lunedì	16 – 19	Aula Tecnologie C5 - p.t.
Mercoledì	15 – 18	Aula Tecnologie C5 - p.t.

← 20 lezioni per totali 60 ore

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



I contenuti del nostro corso

PRIMA LEZIONE (tre parti)

La presentazione del Corso
 Storia della sicurezza sul lavoro
 Le motivazioni del fare sicurezza: dati statistici sull'infortunistica
 La normativa europea ed italiana
 Il d.lgs. 81/2008
 Concetti di sicurezza, pericolo e rischio
 I protagonisti della sicurezza sul lavoro
 La responsabilità amministrativa degli enti: il d.lgs. 231/2001
 I modelli di organizzazione e gestione
 La S.C.P.S.A.L. dell'Azienda Sanitaria e gli altri Organi di vigilanza
 Le procedure ispettive
 Il Piano Nazionale Edilizia

SECONDA LEZIONE

Il concetto di cantiere
 Le figure della sicurezza del cantiere
 Il concetto di delega di funzione

TERZA LEZIONE

Il committente d'opera

QUARTA LEZIONE (tre parti)

Il Coordinatore in progettazione
 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

QUINTA LEZIONE (due parti)

I Costi della Sicurezza

SESTA LEZIONE

Il Coordinatore in fase di esecuzione

SETTIMA LEZIONE

Gli obblighi delle imprese affidatarie
 Gli obblighi delle imprese esecutrici

OTTAVA LEZIONE

L'amianto: caratteristiche, usi, messa in sicurezza, bonifica e inertizzazione.
 Normative e sicurezza degli operatori

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni




Per accedere ai materiali del corso:

<https://moodle2.units.it>



Il Corso di *Programmazione e Costi della Progettazione Edilizia in Sicurezza* unitamente al Corso di *Processi e Metodi della Programmazione Edilizia in Sicurezza*, **ABILITA** alla professione di **COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE** nei cantieri edili.



Aver frequentato i due corsi anche in più anni con una **FREQUENZA MINIMA DELL'90% (ci sarà un registro di presenza)**
Aver sostenuto con profitto **l'esame finale, in forma di COLLOQUIO ORALE**



Chi è il Coordinatore

D.Lgs **81/08**

Art. **89**

Comma **1**

e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato **coordinatore per la progettazione (CSP)**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91;

f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato **coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92.



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni

D.Lgs **81/08**

Art. **98**

Comma **1, 2**

Chi può fare il Coordinatore

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

LAUREA MAGISTRALE
ovvero
LAUREA SPECIALISTICA

Architettura
Ingegneria
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie forestali ed amb.
Scienze e tecnologie geologiche



Corso 120 ore

1 anno di comprovata attività nel settore delle costruzioni

LAUREA (triennale)

Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria dell'Informazione
Ingegneria Industriale
Scienze dell'Architettura
Scienze e Tecniche dell'Edilizia



Corso 120 ore

2 anni di comprovata attività nel settore delle costruzioni

DIPLOMA

Geometra
Perito industriale
Perito agrotecnico
Perito agrario



Corso 120 ore

3 anni di comprovata attività nel settore delle costruzioni



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Chi può fare il Coordinatore

D.Lgs **81/08**

Interpello

2/2013

Cos'è la

**comprovata attività
nel settore delle costruzioni**



1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;

(elenco esemplificativo e non esaustivo)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Chi può fare il Coordinatore

D.Lgs **81/08**

Art. **98**

Comma **2**

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:



AGGIORNAMENTO

- a cadenza **quinquennale** della durata complessiva di **40 ore**
- da effettuare anche per mezzo di **diversi moduli** nell'arco del quinquennio
- può essere svolto anche attraverso la partecipazione a **convegni o seminari**, (in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa)
- senza vincoli sul numero massimo di partecipanti

NB: *l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore. Inoltre è preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio (Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016).*

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il corso da 120 ore

D.Lgs **81/08**

Art. **98**

Comma **3**

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al co. 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui **all'ALLEGATO XIV.**



ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI
DEL CORSO DI FOR-
MAZIONE PER I COOR-
DINATORI PER LA PRO-
GETTAZIONE E PER
L'ESECUZIONE DEI
LAVORI



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



I contenuti del corso

PARTE TEORICA

Modulo giuridico per complessive 28 ore

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;

Il Testo Unico (*d.lgs. 81/08*) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi;

La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;

La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi;

La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



I contenuti del corso

Modulo tecnico per complessive **52 ore**

Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisorie

L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza

Le malattie professionali ed il primo soccorso

Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche

Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria

I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto

I rischi chimici in cantiere

I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione

I rischi connessi alle bonifiche da amianto

I rischi biologici

I rischi da movimentazione manuale dei carichi

I rischi di incendio e di esplosione

I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati

I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



I contenuti del corso

Modulo metodologico/organizzativo per complessive **16 ore**

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.

I criteri metodologici per : a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) l'elaborazione del fascicolo; d) l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi); e) la stima dei costi della sicurezza

Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership

I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



PARTE PRATICA per complessive **24 ore**

Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze

Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo

Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza

Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento

Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione



D.Lgs **81/08**

Art.

Allegato **XIV**

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

- Domande finalizzate a verificare le competenze cognitive
- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico – professionali

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

La **presenza** ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del **90%**.

Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte TEORICA e 30 per la parte PRATICA.



D.Lgs **81/08**

Art. **98**

Comma **2**

SOGGETTI FORMATORI

- Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
- ISPESL (*n.d.r.: oggi Dipartimento dell'INAIL*)
- INAIL
- Istituto Italiano di Medicina Sociale (*)
- Ordini o Collegi professionali
- **Università**
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
- Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia

(*) L'Istituto costituisce il centro nazionale di studi sugli aspetti sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale. Svolge attività di studio, di ricerca sulle cause delle malattie sociali e sui danni da esse arrecati e presenta proposte alle autorità competenti. Inoltre promuove convegni, inchieste e manifestazioni sui temi specifici, presta consulenza tecnica e collabora con le Università e le altre istituzioni scientifiche e culturali.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



MODALITA' DI ESAME

Per tutti gli studenti, anche quelli fuori corso, le date degli esami (scritti e/o orali) saranno quelle comunicate sul sito ufficiale dell'Università e saranno distinti come segue:

- **due appelli nel periodo gennaio-febbraio**
- **tre appelli nel periodo giugno-luglio**
- **due appelli nel mese di settembre**

LA VALUTAZIONE

- **Un colloquio orale/pratico a fine corso**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Le regole della normale convivenza

Se a qualcuno non interessa l'abilitazione alla professione di Coordinatore nei cantieri edili e quindi non interessa il rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsi:

- **LA FREQUENZA E' LIBERA**
- **NON E' NECESSARIA LA FIRMA DI PRESENZA ALLE LEZIONI**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Le regole della normale convivenza

NON VI SARANNO DEROGHE ALLE REGOLE DESCRITTE
SE NON PER CASI PARTICOLARI E VERIFICABILI

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Allora cominciamo ...

Tutto chiaro fin qui ?

Allora com-

*... lasciate ogni speranza, voi ch' intrate.
Dante, Inferno, Canto terzo*

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Infortuni e malattie professionali

Per **infortunio sul lavoro** si intende ogni **lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta** che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.

Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:

- *la lesione*
- *la causa violenta*
- *l'occasione di lavoro*

Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un **nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l'infortunio.**

Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Infortuni e malattie professionali

La **malattia professionale** è un **evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.**

La causa **agisce lentamente** e per gradi sull'organismo del soggetto e deve risultare in **diretta relazione** con l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine.

Il vigente sistema di tutela si fonda su una **presunzione legale del nesso di causalità tra la tecnopatia**, elencata in un'apposita tabella, **e le corrispondenti lavorazioni nocive.**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Infortuni e malattie professionali

L'**INAIL tutela il lavoratore** contro il **danno psico-fisico** (danno biologico) e le sue **conseguenze economiche** (danno patrimoniale) che derivano da infortuni e malattie professionali.

Il sistema assicurativo ha carattere obbligatorio e le prestazioni erogate, di natura economica o sanitaria, sono automatiche in quanto connesse alla costituzione, anche di fatto, del rapporto di lavoro.

Il sistema assicurativo copre anche gli eventi fortuiti e legati a colpa del lavoratore.


A fronte del pagamento dei contributi assicurativi il Datore di Lavoro è **esonero dalla responsabilità civile** connessa agli eventi lesivi subiti dai lavoratori, **a condizione che non siano stati commessi reati in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro.**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni




Statistiche infortuni 2001-2010

Infortuni e malattie professionali 2001-2010 INAIL



Casi mortali 2009-10 per rami/settori di attività INAIL



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Statistiche infortuni 2016-2020

* Fonte: Open data Inail. Infortuni sul lavoro accertati positivi

Infortuni variazione 2016-2020: -12,8%



Casi mortali variazione 2016-2020: +13,7%



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni




Statistiche malattie professionali 2010-2019

MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE PER GESTIONE E ANNO. ANNI DI PROTOCOLLAZIONE 2010-2019

Gestione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Industria e Servizi	36.228	38.742	38.081	41.686	45.474	45.813	46.918	45.998	47.286	49.277
Agricoltura	6.392	8.034	7.720	9.489	11.129	12.266	12.566	11.284	11.502	11.283
Conto Stato - Dipendenti	456	523	474	643	760	811	734	715	670	641
Totale	43.076	47.299	46.275	51.818	57.363	58.890	60.218	57.997	59.458	61.201

Fonte: Archivi Statistici Inail - dati rilevati al 30.04.2020

MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE PER GENERE E ANNO. ANNI DI PROTOCOLLAZIONE 2010-2019



Malattie professionali variazione 2016-2020: -39,5%




Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Statistiche infortuni

«Comportamenti contrari alla sicurezza» che sono all'origine degli infortuni:



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni




L'analisi di medio periodo evidenzia che nel quinquennio 2015-2019 le denunce di malattie professionali sono **aumentate del 3,9%.**

La graduatoria delle prime patologie denunciate nel 2019, vede al primo posto quelle **osteo-muscolari** con 40.703 casi (+4,4% sul 2018), seguite dai **disturbi dei nervi** (sindrome del tunnel carpale in particolare) con 7.013 tecnopatie (-0,7%) e da quelle dell'**orecchio** (4.541 casi; -8,1%).

Alle malattie citate, si aggiungono quelle del **sistema respiratorio** (2.983: in aumento del 5,9% rispetto al 2018) e i **tumori** (2.628 casi; in calo dell'1,8%).



Statistiche infortuni 2019: ripartizione geografica



Il maggior incremento degli infortuni rispetto al 2018 si è verificato al Centro (+0,9%), poi nelle Isole (+0,2%), mentre nelle altre aree geografiche si sono registrate diminuzioni fra -1,0% e -0,1%.

Le regioni più colpite sono state la **Lombardia (18,6% dei casi)**, l'**Emilia Romagna (13,2%)** e il **Veneto (12%)**.




Statistiche infortuni per settore produttivo

L'andamento degli infortuni 2002-2011

Infortuni denunciati

INAIL




Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Statistiche infortuni per settore produttivo

L'andamento dei casi mortali 2002-2011

INAIL




Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Statistiche infortuni per settore produttivo

Infortuni per settore di attività economica

fonte INAIL, 2012




Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Malattie professionali in Italia

Morti per Malattie Professionali su 1.000.000 di Residenti 2008 - 2010



E' rappresentato il Numero di morti la cui causa o concausa sia la MP riferito a 1.000.000 di residenti, nel periodo.

Numero MP = media annuale morti riconosciute negli anni 2008-2010; si è fatto riferimento all' "anno decesso" e alla residenza della persona sui Residenti 2010 (dati ISTAT)

Per le modalità di gestione "originarie" di questa materia, in oltre il 50% dei casi la Provincia dell'evento è dubbia, perchè manca l'attribuzione dell'Azienda (PAT); si è scelto di utilizzare la residenza della persona che è presente nella quali totalità dei 3.097 casi del periodo.

Le situazioni peggiori richiamano alla mente luoghi in cui la parola "amianto" è tristemente nota; una grandissima parte di queste morti dipende da patologie collegabili appunto al rischio amianto. Alcune situazioni, tra le peggiori, sono stabili per tutto l'ultimo decennio. Altre sono meno costanti o peggiorano negli ultimi anni.

La scala di colori è da meno di 0,7 a più di 50 Morti da MP all'anno ogni milione di residenti

Aggiornamento Maggio 2012

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La fede ...

Per quanto sicuramente importante, visto che ad ogni incidente non consegue un infortunio (danno per la salute), affidarsi ai Santi non può rappresentare il caposaldo su cui si deve basare la prevenzione



**P.G.R. Santuario della
Madonna di Barbana
(Grado)**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro




**Bernardino Ramazzini
(1633 - 1714, medico, scienziato,
accademico e scrittore italiano)**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Le origini



L'opera alla quale **Bernardino Ramazzini** deve la propria fama è il «*De Morbis Artificum*». Nonostante l'intensa attività professionale di medico e di docente, Ramazzini si dedica all'**osservazione delle condizioni di lavoro** e **dialoga con i lavoratori** più umili per **chiarire le cause dei loro disturbi**. Attraverso l'esame del singolo individuo e l'indagine nella popolazione lavorativa, egli fornisce suggerimenti per prevenire i danni del lavoro in oltre 50 tipi di occupazione.

Molti sono gli aspetti del suo pensiero che possono essere valorizzati oggi nell'ambito della professione medica. La **comprensione della associazione tra ambiente e salute**, il **sospetto dell'origine ambientale di ogni patologia**, la **necessità di raccogliere la storia lavorativa di ogni paziente** sono insegnamenti universali che oggi costituiscono obiettivi formativi inderogabili per lo studente di medicina. Sono apprezzabili anche i suggerimenti di prudenza nella terapia e i consigli miranti all'adozione di pratiche utili.

Moderna è anche la lezione per il medico del lavoro: Ramazzini **visita gli ambienti di lavoro per identificare i pericoli e osserva i danni per la salute**. Utilizzando un approccio che oggi chiameremmo epidemiologico egli **valuta il rischio**, anticipando alcune misure di prevenzione dei rischi, di protezione della salute, di informazione sui rischi. Il suo precetto testimonia della la sua vocazione preventiva:

«prevenire è di gran lunga meglio che curare»

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Le origini

Il problema della tutela dei lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali cominciò a porsi all'attenzione dei politici italiani solo nella **seconda metà dell'800** con l'intensificarsi del **processo di industrializzazione** del nostro Paese. **Il passaggio di crescenti masse di lavoratori dall'agricoltura all'industria**, soprattutto nei settori della **metalmeccanica, della chimica e del tessile**, nonché il lavoro nelle **cave, nelle miniere e nell'edilizia**, dove **le condizioni di lavoro risultavano carenti sia dal punto di vista igienico che di sicurezza**, portò infatti un **aggravamento dei fenomeni infortunistici e l'insorgere di patologie legate alle lavorazioni** nelle quali gli operai, non di rado fanciulli, venivano impiegati. La sempre più **forte domanda di tutela** da parte dei lavoratori, anche attraverso le **nascenti organizzazioni sindacali**, spinse quindi il legislatore ad avviare l'adozione di provvedimenti per la tutela della sicurezza sul lavoro.

(R. Dubini, 2011)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Le origini

Con il **R.D. 29 dicembre 1869** venne istituita una **“Commissione Consultiva del Lavoro e della previdenza sociale”** per definire i contenuti di quella che sarebbe stata, trent’anni dopo, la prima legge in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro: la **Legge 17 marzo 1898, n. 80**.

La prima legge diretta alla protezione dei fanciulli in opifici, miniere e cave è **Legge 11 febbraio 1886 n. 3657** e introduceva, all'interno della regolamentazione ivi prevista, l'embrione di "un principio chiave nell'attuale assetto normativo, la **massima sicurezza possibile**" (Guariniello) laddove **imponessa all'imprenditore l'obbligo di prendere e mantenere tutti i provvedimenti necessari per la maggiore sicurezza della vita o della salute**.

NB: l'argomento di questa legge evidenzia come lo sfruttamento capitalistico del lavoro minorile fosse un argomento di tale rilievo da richiedere un intervento legislativo di contrasto e freno all'utilizzo incontrollato e dannoso dei bambini nelle miniere, nelle cave e nelle fabbriche.

(R. Dubini, 2011)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Le origini

Con la **Legge 12 marzo 1898 n. 30** venne istituita **l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni** (poi modificata dal Testo Unico del 31 gennaio 1904), con il conseguente **esonero della responsabilità civile del datore di lavoro**, ovvero dell'obbligo di risarcire i danni, che era invece di competenza dell'ente assicuratore.

L'attenzione era tutta indirizzata a riparare le conseguenze, ad intervenire sui danni derivanti dall'infortunio.

Una concezione che ancora vedeva l'infortunio come tragica fatalità, e non invece come precisa conseguenza di una cattiva organizzazione del lavoro imposta da imprenditori la cui ricerca del massimo profitto prescindeva dal rispetto del bene più prezioso, che è la vita di chi lavora.

La convinzione diffusa era dunque quella che considerava il rischio come ineluttabile, legato al lavoro stesso e perciò ineliminabile, una sorta di fatalismo produttivo.

(R. Dubini, 2011)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Il '900

Il legislatore dei primi del '900 non ha lesinato interventi in materia di legislazione del lavoro, ma ciò non ha impedito che si arrivasse al primo sciopero generale (settembre del 1904) e ad un forte sviluppo dell'associazionismo operaio (*nasce nel 1906 il primo grande sindacato italiano, la CGIL*).


Fondamentali, in quel periodo, restano il **Testo Unico 31 gennaio 1904, n. 51, e il Regolamento 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni sul lavoro** (G. Campili, in «Condizioni e limiti della colpa civile e penale in relazione al contratto di lavoro», Riv. Pen., 1903, LVII, pag. 389, ricorda: «anche dopo la provvida Legge del 17 marzo 1898 n. 80», «la progredita e incalzante organizzazione delle classi operaie ... che reclamano e attendono dalla legge più completa tutela ed efficaci garanzie»), ma vanno ricordate anche le **leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli** (T.U. 10 novembre 1907, n. 818) e il regolamento di esecuzione sulle pensioni (D.L. 6 agosto 1916, n. 1136), sull'assicurazione contro gli infortuni agricoli (r.d.l. 23 agosto 1917, n. 1450).

(Stefano Maria Corso, «Lavoro e responsabilità di impresa nel sistema del D.LGS. 8 giugno 2001 n. 231», 2015, Giappichelli Editore, Torino)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Il '900



Il **Decreto Luogotenenziale del 15 maggio 1919, n. 818**, contenente disposizioni sull'igiene del lavoro, e il **Regolamento n. 530 del 1927** (regolamento attuativo del D.L. 818/1919) presentano **aspetti assolutamente lungimiranti**.

Sono la dimostrazione che di salute ci si era già occupati tanti anni fa.

Ma il quadro complessivo della legislazione allora vigente e della sua concreta applicazione rimase comunque decisamente scarno e **privo di efficacia concreta**:

l'impunità del datore di lavoro, se non era assoluta, poco ci mancava (Guariniello)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Il '900

*«Fin d'allora, si manifestò un'ulteriore singolarità del modello italiano, la **diffusa disapplicazione della legge**, nei fatti l'impunità per il datore di lavoro" (Guariniello).*

*Impunità garantita dalla **voluta inefficienza e insufficienza qualitativa e quantitativa degli organi di vigilanza sull'intero territorio nazionale.***

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Il '900

*L'**igiene industriale**, così come l'abbiamo poi praticata, a quel tempo era riservata a poche situazioni in fabbrica e a poche strutture specialistiche.*

I tempi erano maturi per lo sviluppo di questa disciplina anche localmente.

(Marta Plazzotta, già igienista industriale Servizio di Medicina del Lavoro di Udine. Dicembre 2017)


Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Il fascismo

Le «leggi fascistissime»

La **L. 3 aprile 1926 n. 563** indica, innanzitutto, i requisiti che un'associazione di datori di lavoro e/o di lavoratori deve avere per essere legalmente riconosciuta, tra l'altro, si legge "che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale" (art. 3); in secondo luogo, *viene riconosciuto solo a queste organizzazioni di rappresentare legalmente "tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria"* (art. 5); inoltre, è scritto che *non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione* (art. 6); che tutte le controversie relative alla disciplina dei contratti collettivi sono di competenza della Magistratura del lavoro (art. 13) e, infine, che *la serrata e lo sciopero sono vietati* (art. 18).



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro – Il Codice Penale

Il **Codice Penale** (1930, Codice Rocco, che in gran parte è ancora in vigore oggi) introdusse per la prima volta in Italia la **sanzionabilità dell'inosservanza degli obblighi di prevenzione (artt. 437 e 451, tutt'ora vigenti)**, ma si trattò, e si tratta, di **norme severe di facciata**, in quanto **quasi mai applicate durante il fascismo**, e pochissimo applicate anche oggi, sebbene debba segnalarsi una parziale tendenza inversa, una maggiore attenzione a questi due preziosi articoli.

NB: Nello stesso periodo l'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) adottò delle "raccomandazioni" per la prevenzione degli infortuni, che nel nostro Paese rimarranno inascoltate, a causa di quel regime totalitario di massa che prosciugò democrazia, idealità, e cultura infliggendo danni gravissimi alla società italiana.

(R. Dubini, 2011)

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Solo **nel 1942**, con l'emanazione del nuovo **Codice Civile** sarà introdotta una norma importantissima: **l'articolo 2087**, ma tale preziosa disposizione prevenzionistica è restata scritta, negli anni, solo sulla carta, e se **ancora oggi è un punto di riferimento estremamente importante dal punto di vista dei principi**, di fatto in mancanza di una organizzazione aziendale obbligatoria per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali (come è accaduto in Italia fino all'approvazione del decreto legislativo n. 626 del 1994) non ha mai potuto costituire il principio ispiratore di una effettiva generalizzazione delle migliori misure di sicurezza tecnica e organizzativa e procedurale, non ha mai avuto, quindi, una effettiva efficacia per ridurre morti sul lavoro e malattie professionali.

(R. Dubini, 2011)



TITOLO II – DEL LAVORO NELL'IMPRESA
CAPO I – DELL'IMPRESA IN GENERALE
SEZIONE I – Dell'imprenditore

**Il Codice Civile
(1942)**

Art. 2082 - Imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2086 - Direzione e gerarchia nell'impresa

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.



**Il Codice Civile
(1942)**

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le **misure** che, secondo la **particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica**, sono **necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.**



**La Costituzione
Italiana
(1948)**

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;**
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p)



Art. 117

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- commercio con l'estero;
- **tutela e sicurezza del lavoro;**
- istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- **tutela della salute;**
- *alimentazione;*
- *ordinamento sportivo;*
- *protezione civile;*
- *governo del territorio;*
- *porti e aeroporti civili;*
- *grandi reti di trasporto e di navigazione;*
- *ordinamento della comunicazione;*
- *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;*
- *previdenza complementare e integrativa;*
- *coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;*
- *valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;*
- *casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;*
- *enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.*

**La Costituzione
Italiana
(1948)**

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

**La Costituzione
Italiana
(1948)**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



**La Costituzione
Italiana
(1948)**

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o **in modo da recare danno alla sicurezza**, alla libertà, **alla dignità umana**.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali



1930

Codice Penale

1942

Codice Civile

1948

Costituzione della Repubblica

***Il datore di lavoro diventa un vero e proprio
"debitore di sicurezza" nei confronti dei
suoi dipendenti***



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 50

1955

DPR 547/55 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

1956

DPR 164/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

DPR 303/56 - Norme generali per l'igiene del lavoro

Con queste norme lo Stato:

- **detta obblighi da rispettare**
- **identifica precisi destinatari (DdL, dirigenti, preposti, lavoratori)**
- **prevede specifiche sanzioni**
- **garantisce la vigilanza sulla loro applicazione attraverso specifici organismi tecnici**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 50

D.P.R. 547/55:

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

Titolo I. Disposizioni generali

Titolo II. Ambienti, posti di lavoro e di passaggio

Titolo III. Norme generali di protezione delle macchine

Titolo IV. Norme particolari di protezione per determinate macchine

Titolo V. Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto e di immagazzinamento

Titolo VI. Impianti ed apparecchi vari

Titolo VII. Impianti macchine ed apparecchi elettrici

Titolo VIII. Materie e prodotti pericolosi o nocivi

Titolo IX. Manutenzione e riparazione

Titolo X. Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza

Titolo XI. Norme penali

Titolo XII. Disposizioni transitorie e finali

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Negli anni 2000 ...



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Negli anni 2000 ...



I d.p.i.

**dispositivi di
protezione
individuale**



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 50



La prima norma organica che ha dettato procedure (prevalentemente tecniche) di prevenzione rispetto ai fattori di rischio presenti nei cantieri è stata il

DPR 164/56

che regola la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Le norme si applicano alle attività, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, che concernono l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, ecc...

La responsabilità è della sola impresa edile e non della committenza.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro in edilizia



R.D. 25 luglio 1913, n. 998

Art. 1.
È approvato l'unico disciplinare, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, contenente le disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche e specialmente per i grandi lavori in galleria.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



D.P.R. 164/56:
**“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni”**

Capo I. Campo di applicazione

Capo VII. Trasporto dei materiali

Capo II. Disposizioni di carattere generale

Capo VIII. Costruzioni edilizie

Capo III. Scavi e fondazioni

Capo IX. Demolizioni

Capo IV. Ponteggi e impalcature in legname

Capo X. Norme penali

Capo V. Ponteggi metallici fissi

Capo XI. Disposizioni finali

Capo VI. Ponteggi mobili

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



In un cantiere edile i rischi prevalenti sono collegati ai seguenti fattori:

- il lavoro in altezza
- il lavoro in prossimità di scavi
- l'utilizzo di macchine utensili
- il sollevamento dei carichi
- l'utilizzo della corrente elettrica
- la cattiva organizzazione del lavoro
- la movimentazione di cantiere



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Negli anni 2000 ...



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 50

D.P.R. 303/56:
“Norme generali per l’igiene del lavoro”

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Campo di applicazione

Capo II. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori

Titolo II. Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali

Capo I. Ambienti di lavoro

Capo II. Difesa dagli agenti nocivi

Capo III. Servizi sanitari

Capo IV. Servizi igienico-assistenziali

Capo V. Nuovi Impianti

Titolo III. Disposizioni relative alle aziende agricole

Titolo IV. Norme penali

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Negli anni 2000 ...



Gli ambienti di lavoro e i servizi igienico-assistenziali

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La storia della sicurezza del lavoro - Gli anni 70

1970

Legge n. 300: Statuto dei Lavoratori

diritto dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute

1978

Legge n. 833: Riforma Sanitaria

trasferisce la maggior parte dei compiti di vigilanza e di controllo dall'Ispettorato del Lavoro alle strutture periferiche delle ULSS (Servizi Territoriali di Prevenzione)

1979

Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



NOTA BENE:

L. 833/1978

Art. 24 - Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, ...



- ***la prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti i soggetti coinvolgibili***
- ***le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza***



A partire dalla metà degli anni 80 viene introdotto un **“nuovo approccio”** legato al recepimento delle **direttive comunitarie**:

NORMATIVA GESTIONALE - ORGANIZZATIVA



Inizia il volo moderno della sicurezza ...



Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989

89/391/CEE

considerando che vi sono ancora troppi infortuni sul lavoro e malattie professionali da deplorare; che misure preventive debbono essere adottate o migliorate senza indugio per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori in modo da assicurare un miglior livello di protezione;





A seguito dell'antagonismo franco-tedesco, oltre a Francia e Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, col **Trattato di Parigi del 18 aprile 1951**, istituiscono la **CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio)**, con lo scopo di porre fine a tale contesa e **sviluppare la produzione di carbone e acciaio creando un mercato comune, senza ostacoli alle frontiere e alla libera concorrenza.**



Gli stessi paesi già membri della CECA, col **Trattato di Roma del 25 marzo 1953**, creano l'**EURATOM** (Comunità Europea per l'Energia Atomica) e la **CEE (Comunità Economica Europea)**.

La prima, nata per elaborare una politica comune di garanzia e sicurezza nel campo dell'utilizzo pacifico dell'energia nucleare, col tempo ha perso l'efficacia in ambito comunitario sia per il particolare sviluppo che ha assunto la produzione dell'energia atomica, sia per l'ampia crescita parallela della seconda. Infatti, **la CEE si è posto come obiettivo principale la realizzazione di una progressiva integrazione degli Stati europei, sia in campo economico che politico, eliminando le barriere alla libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi.**



La fonte giuridica primaria del diritto comunitario è rappresentata dai **trattati** istitutivi delle Comunità europee e gli atti annessi.

I trattati CE prevedono cinque tipi di provvedimenti:

- Regolamenti**
- Direttive**
- Decisioni**
- Raccomandazioni**
- Pareri**



La **direttiva** non ha lo scopo di unificare il diritto, bensì il **riavvicinamento delle legislazioni**, così da permettere una eliminazione graduale delle differenze tra le legislazioni nazionali.

Le direttive sono finalizzate al conseguimento di un determinato risultato da parte degli Stati membri che sono, quindi, vincolati a tale obiettivo (e solo ad esso).

I destinatari dell'atto normativo sono un singolo o un numero definito di stati membri, anche se non sono mancate cosiddette **direttive generali** rivolte a tutti gli stati.



La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni stato cui è diretta.

Sono *obbligatorie il principio e il fine* fissati in ambito comunitario, ma poi lo stato ha la *facoltà di disciplinare la materia* coi mezzi che ritiene più idonei (*obbligo di risultato*).



Le Direttive comunitarie sono quindi la principale fonte del diritto da cui deriva la legislazione che ha sostituito, in determinate materie, la preesistente legislazione degli stati membri dell'Unione Europea.



« La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi »

(art. 288, 3° comma, del Trattato di Funzionamento dell'UE)



Il Trattato di Roma del 1957, che istituiva la CEE, poneva una fondamentale distinzione tra

direttive di prodotto

direttive sociali



Le **direttive di prodotto** fanno riferimento all'art. 100A, che disciplina il principio della libera circolazione dei prodotti nel mercato comune sulla base del principio che **ciò che circola liberamente in sicurezza in uno Stato membro deve essere considerato sicuro anche dagli altri Stati.**

Questo non implica tuttavia una scelta di basso profilo: dovendo eliminare le barriere giuridiche alla libera circolazione delle merci, il legislatore ha scelto di **fissare elevati parametri di sicurezza a cui il prodotto deve essere adeguato.**

Essi costituiscono così il minimo comune denominatore di tutte le legislazioni nazionali, ma sono adeguati al livello tecnologico così alto da rispondere sempre e comunque all'obiettivo di un mercato avanzato.



Le **direttive di prodotto** stabiliscono i

Requisiti Essenziali di Sicurezza (R.E.S.)

cui i prodotti devono rispondere per poter liberamente circolare nel mercato europeo e le **procedure di attestazione della conformità.**

Esse **sono vincolanti** per gli stati membri e devono essere **recepite senza alcuna modifica.**



La nuova filosofia



- la libera circolazione è garantita ai **prodotti rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza** definiti nelle direttive stesse;
- l'interpretazione tecnica dei requisiti essenziali di sicurezza è demandata alle **Norme Armonizzate** (*norme tecniche volontarie adottate da un ente di normazione europeo - CEN, CENELEC, ETSI - sulla base di un mandato della Commissione CE*);
- l'applicazione di tali norme (dove esistono), pur essendo volontaria, permette di attivare il **principio di "presunzione di conformità"**;
- la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali è attuata tramite **procedure specifiche di valutazione della conformità** ed attestata dalla **Dichiarazione CE di conformità**;
- sul prodotto deve essere presente la **Marchatura CE**.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La nuova filosofia



La marcatura CE attesta che il prodotto può CIRCOLARE nell'UE, non che è "sicuro".

Analogamente, un prodotto per cui non esista una direttiva non può essere marcato CE, ma questo non significa che non sia "sicuro": deve possedere i requisiti di sicurezza delle attrezzature da lavoro costruite in assenza di direttive di prodotto (o precedenti alla loro emanazione) di cui all'Allegato V del Titolo III del d.lgs. 81/08.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Le **direttive sociali** fanno invece riferimento all'art. 118A del Trattato di Roma: esse **sono indirizzate** non tanto al fabbricante dei prodotti, ma **al datore di lavoro, o a chi per lui, nel momento in cui egli organizza il luogo di lavoro e la sua sicurezza ai fini dell'utilizzo di un certo prodotto.**



Direttiva prodotto

La **Direttiva 2006/42/CE - Macchine** impone ai fabbricanti l'obbligo di immettere sul mercato solo macchinari sicuri.

Direttiva sociale

La **Direttiva 2009/104/CE - Sicurezza delle Attrezzature da Lavoro** prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori (incluse quindi le macchine) siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso.



La nuova filosofia

NORMATIVA COMUNITARIA



DIRETTIVE DI PRODOTTO

Requisiti essenziali di sicurezza (RES) dei prodotti

- Direttiva macchine*
- Direttiva Bassa Tensione*
- Direttiva Atex*
- Direttiva prodotti da costruzione*
-

NORMATIVE A CARATTERE TECNICO



DIRETTIVE SOCIALI

Prescrizioni minime sulle caratteristiche di sicurezza salute e protezione delle condizioni di lavoro

- Direttiva quadro*
Principi e misure gestionali generali
- Direttive particolari per rischi specifici*
Luoghi di lavoro
Uso delle attrezzature
Cantieri
-

NORMATIVE GESTIONALI-ORGANIZZATIVE


Ad es. DPI: avrò una direttiva di prodotto che mi dice come devono essere fatti e una sociale che mi dice come utilizzarli.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La nuova filosofia

DIRETTIVE SOCIALI



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



ALTRE NORMATIVE



Norme che hanno comunque come obiettivo la sicurezza delle persone o che contengono al loro interno riferimenti o specifiche prescrizioni in materia di sicurezza:

- **norme specifiche per la sicurezza degli impianti**
- **norme specifiche per la sicurezza delle strutture**
- **norme specifiche di carattere igienico – sanitario**
- **norme specifiche per le diverse attività'**

Norme in cui viene richiesta una valutazione del rischio:

- **VVF per rischio incendio**
- **H.A.C.C.P. per rischi da contaminazione alimentare**



1988

D.P.R. n. 175 - sui rischi industriali rilevanti connessi con determinate attività industriali (c.d. Direttiva Seveso)

1991

D. Lgs. n. 277 - PIOMBO - RUMORE - AMIANTO

Per questi rischi il Decreto prevede:

- individuazione e valutazione dei rischi
- riduzione dei rischi alla fonte
- adozione di misure preventive
- informazione, formazione, addestramento
- specifiche sanzioni penali



L'evoluzione normativa con il nuovo approccio

1994

D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, ... , riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

Sistema organizzato di prevenzione e sicurezza

**GLOBALE
PROGRAMMATO
INFORMATO
PARTECIPATO**



Pur non abrogandole formalmente, supera le leggi precedenti, dando una forma organica alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa con il nuovo approccio

Rispetto alla normativa precedente *il datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro"* ma deve essere *partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi*, che non determina solo i *requisiti oggettivi di sicurezza*, ma considera anche gli *aspetti organizzativi* e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa (concetto di *gestione aziendale della sicurezza*).

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



D.Lgs. 626/94 - Modifiche, aggiornamenti, integrazioni:

- D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242
- D.M. 16 marzo 1998 (inform., addestram., equipaggiam. lavoratori)
- D.M. 12 novembre 1999 (mod. All. XI – ag. biologici)
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (mod. Tit. III – attrezz. di lavoro)
- D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (ag. cancerogeni e mutageni)
- L. 29 dicembre 2000, n. 422 (mod. tit. VI – VDT)
- L. 8 gennaio 2002, n. 1 (mod. definizione MC)
- D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (agenti chimici)
- L. 1 marzo 2002, n. 39 (mod. Tit. III – attrezz. di lavoro)
- L. 3 febbraio 2003, n. 14 (mod. tit. VI – VDT)
- D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (RSPP / ASPP)
- D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (attrezz. di lavoro)
- D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 (rumore)
- D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 (amianto)



1996

DPR 459: DIRETTIVA MACCHINE

Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per la prima volta devono avere:

- marcatura CE
- certificato di dichiarazione di conformità
- libretto di istruzione all'uso e manutenzione

D. Lgs. 494: DIRETTIVA CANTIERI

(modificato e integrato dal D.Lgs. 528/99)

Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili

D. Lgs. 493: SEGNALETICA DI SICUREZZA

Prescrizioni generali per cartelli segnaletici, per segnali luminosi, acustici e gestuali, per la comunicazione verbale



L'evoluzione normativa con il nuovo approccio

2001

D.M. 2 maggio 2001 - Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.)

2003

D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - Disposizioni sul pronto soccorso aziendale

2005

D. Lgs. 187 - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa con il nuovo approccio

Il numero dei morti sul lavoro in Italia è andato continuamente diminuendo dagli anni sessanta in poi ma l'andamento di questa riduzione è meno confortante che in altri Paesi industrializzati:

il numero di morti sul lavoro in Italia nel 2007 è di 1260

Napolitano: "Basta con le morti sul lavoro e per salari bassi, talvolta indecenti"

2007

Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e **delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia**

ma nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 2007 sette operai dello stabilimento di Torino della ThyssenKrupp muoiono investiti da una fuoriuscita di olio bollente in pressione che aveva preso fuoco ...

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa con il nuovo approccio

2008

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

“Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

IL “TESTO UNICO” SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



E quindi dal




**IL D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81
e' entrato in vigore il
15 MAGGIO 2008**

**il 20 AGOSTO 2009
e' entrato in vigore il
D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106
(disposizioni correttive ed integrative)**

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Quindi anche in Italia le Norme evolvono



L'evoluzione normativa con il nuovo approccio

I DECRETI LEGISLATIVI 626/94 E 81/08

- sono norme soprattutto **organizzative**
- prefigurano un **complesso sistema di prevenzione** basato su un quadro articolato di **disposizioni**, di **misure** e di **adempimenti documentali** ma soprattutto su un efficiente **gioco di squadra** degli attori chiamati ad attuarle

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'importanza del nuovo *corpus* normativo (dal d.lgs. 626/94 al 81/08) risiede nel ***rilievo attribuito ai profili soggettivi della prevenzione.***

Viene perseguito l'obiettivo, esplicitato dal legislatore comunitario, di ***«adeguare il lavoro all'uomo»*** disegnando un nuovo modello di gestione della sicurezza in azienda.



I cardini del nuovo sistema consistono nella:

- ***valutazione*** preventiva dei rischi
- ***programmazione della prevenzione*** (che implica uno stretto legame tra le tematiche della salute, della sicurezza e dell'organizzazione del lavoro)
- ***formazione e responsabilizzazione*** dei lavoratori
- ***procedure di consultazione e partecipazione*** per una comune gestione delle risorse e dei mezzi per la sicurezza
- riaffermazione del principio della ***“massima sicurezza tecnologicamente possibile”***



L'evoluzione normativa con il nuovo approccio

IL NUOVO APPROCCIO METODOLOGICO


- ➔ Individuare e valutare i rischi
- ➔ Identificare gli esposti
- ➔ Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi
 - ➔ **tecniche**
 - ➔ **organizzative**
 - ➔ **procedurali**
 - ➔ **comportamentali**
- ➔ Proteggere i lavoratori
- ➔ Informare e formare i lavoratori
- ➔ Verificare su di essi l'esistenza di danni

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'evoluzione normativa con il nuovo approccio

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Ma nonostante tutto, nel 2021 ...



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni




Statistiche infartuni edilizia 2021

Il settore dell'edilizia è ripartito. E con Superbonus e Recovery Fund lo farà ancora di più. *Ma nei primi due mesi del 2021 l'aumento si trascina anche su infartuni e morti sul lavoro.*

Al 24 febbraio 2021 i morti sul lavoro nelle costruzioni sono 31, contro i 12 dello stesso periodo 2020 (+ 150%).

La causa è per il 48% caduta dall'alto, il 26% travolti da materiali. Nel 33% dei casi i lavoratori erano totalmente o parzialmente irregolari; erano il 25% (4 casi su 12) nello stesso periodo 2020. Il 43% delle vittime è tra i 40 ed i 60 anni, il 43% over 60, di cui 2 over 70.

E' impressionante come alla crescita economica (+15%) ne segua una perfettamente proporzionale di morti, infartuni e lavoro irregolare.



Programmazione e Costi della Sicurezza- 1ª lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Statistiche infortuni 2020-2021 FVG

DATI DRAMMATICI

14.441

Gli infortuni sul lavoro denunciati in regione nel 2021 fino al 30 novembre, in crescita del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

27

Gli incidenti mortali sul lavoro in Fvg fino a novembre 2021. Erano stati 16 l'anno precedente. La provincia di Udine è maglia nera con ben 16 decessi

LA SITUAZIONE IN CIFRE

INFORTUNI TOTALI DENUNCIATI TRA GENNAIO E NOVEMBRE

TERRITORIO	2020	2021	VARIAZIONE
ITALIA	492.150	502.458	+ 2,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	13.001	14.441	+ 11,1%
UDINE	5.407	5.887	+ 8,9%
PORDENONE	3.035	3.309	+ 9,0%
GORIZIA	1.594	2.133	+ 33,8%
TRIESTE	2.965	3.112	+ 5,0%

Fonte: Annil

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



e nuovi infortuni ...

Una strage insopportabile



Morire di stage ad appena 18 anni. Serve subito più sicurezza sul lavoro

Una vita breve da insegnare e da costruire, prevedendo con attenzione il passo decisivo e balneato dalla giovinezza. È come la regola d'oro e diventa nell'esperienza di Lorenzo Pavelli, spezzandola all'età di 18 anni, proprio nel gennaio 2021, venerdì 23 gennaio - in cui si appropria a concludere lo stage alla Biorone, di Lussino, nell'ambito del percorso duale del corso di formazione professionale che sta completando al Istituto Italo-USA. Una circostanza, questa, che aggiunge rabbia alla tragedia. Lorenzo, per cause ancora

non da accertare, è morto in azienda, schiacciato da una trave di acciaio di 150 chili, in soli 10 secondi. La vicenda - che segna l'ennesima anomalia, morte sul lavoro - ha suscitato, sin da subito, una rilevante attenzione, ponendo una serie infinita di interrogativi da quelli del caso concreto fino ad altrettanti dubbi e riflessioni sul modello della cosiddetta "alternanza scuola lavoro".

Ma andiamo con ordine. Gli anni finora trascorsi da carabinieri e dipartimenti di prevenzione, per fare luce sulle cause e le eventuali responsabilità penali della morte

posizioni rispetto al modello che viene insieme formalizzato e letto. Sono oltre 4200 i ragazzi e le ragazze che in regime frequentano i corsi di formazione previsti dai 17 enti che compongono l'Asi (Associazione nazionale di imprese) "Ulivo". Secondo ai dati, il 90% di loro, al completamento degli studi, trova lavoro. E al quarto anno che si ripete il meccanismo "Studio" che si sostanzia in 328 ore di pratica aziendale di lavoro di cui sono secondo un progetto individuale ben presto.

di società Italia - spiega Paola Macchia, presidente nazionale di Itisma, l'Associazione italiana degli enti di formazione professionale - È una modalità per realizzare percorsi scolastici/occupazionali che coinvolge due attori, la Scuola/Ente di formazione e l'Azienda per favorire il passaggio al mondo del lavoro e aiutare i giovani al limite

della disoccupazione. È una pratica abituata tra scuola e lavoro. «La riforma del mercato del lavoro e della scuola - prosegue - hanno riveduto in Italia questo modello di apprendimento, già applicato con successo in altri Paesi, che raggiunge ottimi risultati nel recupero della dispendente scolastica e in termini di inserimento lavorativo. Realizzare questi percorsi nel periodo dell'adolescenza è complesso, ma non è possibile tornare ad associare con responsabilità un lavoro al giovane. Indispensabile però il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza sui posti di lavoro, senza scorporo di formazione specifica. «Come enti di formazione - prosegue Macchia - siamo i primi a chiedere alle aziende il massimo rispetto delle norme di sicurezza e alle istituzioni di rafforzare la vigilanza».

Si continua a morire sul lavoro: tra le vittime Lorenzo, studente di 18 anni, travolto da una trave d'acciaio l'ultimo giorno di stage

Anna Pizzari

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Scacco agli infortuni in tre mosse: formazione, informazione, controllo

Cosa si può fare, anche a livello legislativo e aziendale affinché spenti i riflettori sulla tragica morte di Lorenzo tutto non torni come prima? Queste alcune delle azioni possibili individuate da Bruzio Brisignano.

- Ripartire con il progetto, morto alcuni anni fa di sicurezza tra la gente. Definire meglio i percorsi ed i contenuti formativi generali e in dettaglio sui rischi aziendali e sulle misure di prevenzione da rispettare.
- Serve maggior coordinamento degli organi ispettivi, con più presenza sul campo non solo a scopo repressivo, ma anche informativo. Vedi Suva svizzero.
- E' necessaria la definizione nei documenti di valutazione dei rischi delle ore di affiancamento per ogni singola mansione, con verifica finale teorico-pratica, come la patente dell'automobile. Indispensabile anche l'insegnamento, in tutti i percorsi scolastici, della materia della sicurezza e salute sul lavoro, compresi i licei, trattando la materia in modo interdisciplinare.
- Si potrebbe per esempio far leggere le relazioni di Kafka a seguito delle sue ispezioni nel regno di Boemia, fare delle presentazioni sui rischi aziendali, far leggere i giornali e ritagliare le notizie su infortuni in cantiere.

incidente sul lavoro. Pensare a delle "piece" teatrali sugli infortuni, fare realizzare dei videoclip come quelli molto belli fatti al Cccconi, dei Papu o dell'Inail della valle d'Aosta; avviare un programma di acculturamento dei pubblicitari affinché evitino messaggi devianti per i giovani; far fare una caccia al tesoro sulle cose non a norma a scuola.

- Sarebbe opportuno che la Regione riavviasse e rifinanziasse anche iniziative come "Ocjo" e che fosse ripreso il progetto pensato da Inail, Ebiart e Anmil di incontri nelle micro imprese del Friuli con la presenza dei testimonial Anmil.
- Creare un'agenzia, tipo Arpa, che si occupi della materia, dato che gli uffici che si occupano attualmente di sanità e lavoro sono spesso impegnati da problematiche importanti che li distolgono da quelli che sono al momento compiti loro.
- Sarebbe opportuno rendere obbligatoria, almeno una volta all'anno, un'assemblea aziendale sui temi della sicurezza con la presenza delle parti sociali e ove possibile istituzionali. Ripristinare l'obbligo dei pareri preventivi sui nuovi insediamenti produttivi e/o sulle modifiche in capo alle ASL.

Luigi Pischiutta, presidente della sezione dell'Associazione nazionale lavoratori e mutilati sul lavoro (Anmil) di Udine lo ripete di continuo.

Le norme ci sarebbero, ma i controlli bastano?
 "Il tessuto economico è fatto di migliaia di aziende spesso piccole. Abbiamo 47mila attività artigianali in Friuli: ammettendo che ci mandino una decina di ispettori in più è come voler svuotare il mare con un cucchiaino"



Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021), **Capo III 'Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'**.

Troviamo **svariate novità rispetto al vigente d.lgs. 81/2008**: sono stati modificati gli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e l'Allegato I.

Ora è possibile intervenire con maggiore tempestività, e quindi superiore efficacia, nei confronti di tutte quelle imprese che non rispettano le misure di vigilanza, prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.



Il D.L. 146/2021

Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Capo III

- Nel caso si palesassero **“gravi violazioni” delle norme di sicurezza, o vi fosse la presenza di lavoratori irregolari scatterà la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale** (v. art. 14 del d.lgs. 81/08).
- **La soglia del cosiddetto “lavoro sommerso” (o “lavoro nero”) scende ora al 10%** rispetto al totale dei lavoratori d’impresa (prima era del 20%: v. art. 14 del d.lgs. 81/08). Saranno individuate peraltro tutte quelle casistiche che consentono l’immediata sospensione dell’attività fino al rientro in regola.
- **Si rafforza notevolmente il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** attraverso l’adozione di procedure rapide per il reclutamento di ispettori e personale tecnico/amministrativo ma anche estendendone le competenze (v. art. 13 del d.lgs. 81/08).
- **Si rilancia e rafforza il ruolo degli organismi paritetici**, attraverso l’istituzione di un loro repertorio ed il loro coinvolgimento diretto nelle comunicazioni con INAIL ed INL.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il D.L. 146/2021

Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Capo III

- **Aumenta il personale dell’Arma dei Carabinieri** espressamente dedicato alle attività di vigilanza sulle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- **Un database informatico unificato** di prossima istituzione metterà in contatto sinergico e costante Ispettorato nazionale del Lavoro, INAIL, Regioni ed ASL. La denominazione scelta per la banca dati è Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (**SINP**).
- Si riattiva la Commissione Consultiva al Ministero del Lavoro per il Monitoraggio.
- Si potenzia notevolmente **l’attività di formazione ed addestramento dei lavoratori**.
- **Nuovi poteri e responsabilità per la figura del Preposto**.
- È fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, ma **le sanzioni penali sono inasprite**.

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni

LA SICUREZZA

inizia dalla Direzione	è compito di tutti
progetto permanente	in tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti
basata sulla prevenzione e non sull'azione riparatrice	si raggiunge con la formazione continua
è misurabile	

I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA

tempo perso dal personale	costi fissi non compensati (energia, servizi, ...)
danni materiali ad impianti, attrezzature o prodotti	conflitti di lavoro
interferenze in produzione	perdita di immagine

Photo The Bettmann Archive


1 lezione - fine della prima parte

*La salute è un bene prezioso,
impara a diventarne
consapevole e responsabile !*



Grazie dell'attenzione

Programmazione e Costi della Sicurezza- 1° lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni